



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES Presidente
Avv. Paola BUZZETTI Componente
Avv. Enrico MEDICI Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 54/2018, su ricorso ex artt. 46.6 del R.O.F. e 56 dello Statuto Federale presentato da ASD Sci Club FAB Snow Eagle, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Franco Vismara nonché dalla Sig.ra Tosi Laura, rappresentati e difesi dagli Avv. Alessandra Persio Pennesi e Roberto Colagrande, contro:

- F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del Presidente e legale rappresentante Roda Flavio, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi;

e nei confronti di:

- Roda Flavio, Berthod Dante, Dalpez Angelo, Ghilardi Carmelo, Longo Stefano, Marocco Pietro, Sima Enzo, Thoma Alfons, Mottini Mauro, Paruzzi Gabriella, Dal Pozzo Carlo e Grigoletto Elio, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Diotallevi

Svolgimento del procedimento

Con ricorso ex artt. 46.6 del Regolamento Organico Federale e 56 dello Statuto Federale depositato in data 22/5/2018, la ASD Sci Club FAB Snow Eagle, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Franco Vismara, nonché la Sig.ra Tosi Laura adivano la Corte Federale di Appello della F.I.S.I. chiedendo la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei risultati dell'elezione alle cariche federali centrali della F.I.S.I. proclamati all'esito dell'Assemblea Federale del 22/4/2018, nonché di tutti gli atti delle operazioni elettorali svolte nell'ambito della predetta Assemblea Federale e di ogni altro atto comunque



connesso, nonché, subordinatamente, il doppio riscontro della votazione ai sensi dell'art. 41.6 del Regolamento Organico Federale.

In data 20/6/2018, con unica memoria, si costituivano la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, nonché i Sig.ri Roda Flavio, Berthod Dante, Dalpez Angelo, Ghilardi Carmelo, Longo Stefano, Marocco Pietro, Sima Enzo, Thoma Alfons, Mottini Mauro, Paruzzi Gabriella, Dal Pozzo Carlo e Grigoletto Elio, chiedendo, in rito, il rigetto del ricorso per incompetenza del Giudice adito e la declaratoria di difetto di legittimazione attiva della Sig.ra Tosi Laura e, nel merito, la reiezione del ricorso per infondatezza.

A seguito dell'udienza del 27/6/2018, la Corte Federale di Appello, con ordinanza del 28/6/2018, dichiarava la propria incompetenza a decidere il ricorso ed indicava la competenza del Tribunale Federale, disponendo per la prosecuzione del giudizio la riassunzione nel termine di trenta giorni.

Con atto di riassunzione davanti al Tribunale Federale depositato in data 25/7/2018, i ricorrenti, riproponendo il contenuto del ricorso già proposto davanti alla Corte Federale di Appello, chiedevano la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei risultati dell'elezione alle cariche federali centrali della FISU proclamati all'esito dell'assemblea federale del 22/4/2018, nonché di tutti gli atti delle operazioni elettorali svolte nell'ambito della predetta Assemblea Federale e di ogni altro atto comunque connesso.

Deducevano al riguardo la violazione del principio di segretezza del voto e delle relative garanzie prescritte dall'art. 40.2 e 40.3 del Regolamento Organico Federale e la violazione dei principi di assoluta garanzia di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali con riguardo al sistema di conservazione delle schede anche in relazione all'art. 41.6 del citato Regolamento.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 25/7/2018, i ricorrenti articolavano ulteriori elementi ed argomenti a supporto delle doglianze già proposte.

Con memoria di costituzione e risposta del 17/9/2018 si costituivano la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, nonché i Sig.ri Roda Flavio, Berthod Dante, Dalpez Angelo, Ghilardi Carmelo, Longo Stefano,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Marocco Pietro, Sima Enzo, Thoma Alfons, Mottini Mauro, Paruzzi Gabriella, Dal Pozzo Carlo e Grigoletto Elio, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti ex art. 34 del Regolamento di Giustizia F.I.S.I. e riproponendo il contenuto della memoria di costituzione già presentata davanti alla Corte Federale di Appello.

Eccepivano, in particolare, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente Tosi Laura e nel merito chiedevano che il ricorso fosse rigettato in quanto infondato.

All'udienza del 24/9/2018, davanti al Tribunale Federale, le parti insistevano nei rispettivi atti ed il Collegio, al termine della discussione, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale decideva come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione


Il Tribunale, preliminarmente, accoglie l'eccezione sollevata dalla difesa delle parti resistenti di carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente Sig.ra Tosi Laura, che partecipava alla assemblea federale elettiva del 22/4/2018 nella qualità di delegata dell'ASD Sci Club FAB Snow Eagle, così come definita dalla stessa associazione ricorrente.

Invero l'art. 46.6 del Regolamento Organico Federale F.I.S.I. prevede la possibilità di impugnazione della validità dell'assemblea elettiva solo da parte di "ogni avente diritto al voto in Assemblea", ovvero da parte dei soggetti affiliati alla Federazione, così come individuati dall'art. 1 R.O.F., che richiama l'art. 1 dello Statuto Federale: associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative, Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato.

In quanto mera delegata dell'Associazione ASD Sci Club FAB Snow Eagle ad esprimerne il voto in sede assembleare, e non titolare di un proprio e personale diritto di voto, la Sig.ra Tosi Laura è sprovvista di legittimazione attiva nel presente giudizio.

Procedendo all'esame del ricorso, si osserva quanto segue.

All'esito della votazione *de qua* risultavano eletti: in qualità di Presidente, il Sig. Roda Flavio; in qualità di Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, i



Sig.ri Berthod Dante, Dalpez Angelo, Ghilardi Carmelo, Longo Stefano, Marocco Pietro, Sima Enzo, Thoma Alfons; in qualità di Consiglieri in rappresentanza degli atleti, i Sig.ri Mottini Mauro e Paruzzi Gabriella; in qualità di Consigliere in rappresentanza dei tecnici, il Sig. Dal Pozzo Carlo; in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Sig. Grigoletto Elio. Ritiene la ricorrente ASD Sci Club FAB Snow Eagle che vi siano state irregolarità relative alla votazione ed ai risultati, che inficiano l'intera procedura elettiva.

Lamenta la ricorrente, *in primis*, la violazione del principio di segretezza del voto, prescritto dagli artt. 40.2 e 40.3 del R.O.F., poiché il sistema di votazione elettronica applicato non avrebbe garantito che il voto espresso non potesse essere associato ad un votante identificato o identificabile, in quanto asseritamente basato su un sistema di memorizzazione dei dati idoneo a consentire la ricostruzione e quindi la riconducibilità del voto all'elettore.

Pertanto la ricorrente afferma che nella votazione in questione "*sembra potersi ragionevolmente dubitare della effettiva consistenza delle necessarie garanzie di segretezza del voto*".

Inoltre, la ricorrente lamenta che all'esito della votazione e proclamazione degli eletti non sarebbero state "*indicate le modalità di conservazione delle schede elettorali cartacee inserite nell'unica urna*", in violazione delle previsioni di cui agli artt. 41.6 e 46.5 del R.O.F.

Il Tribunale ritiene il ricorso inammissibile in quanti generico ed esplorativo.

Esso si fonda sull'apodittica affermazione della violazione del diritto alla segretezza del voto, non supportata da alcuna offerta probatoria e neanche da un inizio di prova idoneo a determinare l'ingresso del procedimento ad una eventuale istruttoria.

A fronte del postulato della violazione del principio di segretezza, parte ricorrente non offre alcun supporto probatorio rispetto ai fatti allegati, né alcun elemento concreto di riscontro - se non altro - della verosimiglianza della violazione lamentata, che peraltro parte ricorrente omette di illustrare e definire in modo puntuale nel suo contenuto e contorno fattuale.

Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti emergono alcune evidenze inconciliabili con le doglianze di parte ricorrente.

Innanzitutto il fatto, non contestato, che tutti i partecipanti all'assemblea, prima di procedere alla votazione, fossero stati ampiamente edotti sul sistema di voto elettronico utilizzato e sulla metodologia di voto, sia con proiezione di un video esplicativo, sia attraverso una relazione del responsabile della società fornitrice del sistema stesso, presente all'assemblea durante la fase delle votazioni.

In particolare, dal verbale di assemblea del 22 aprile 2018 redatto dal Notaio Avv. Alessandra Radaelli di Milano (doc. 7 F.I.S.I.) emerge come siano state in più riprese esplicitate ai presenti le procedure di voto: dapprima ad opera del Presidente dell'Assemblea, sia prima che al termine degli interventi dei candidati (cfr. pag. 3) e successivamente dal tecnico, Ing. Armando Gelardi, responsabile della società Telemeting Italia S.r.l., fornitrice del servizio di voto elettronico, presente in sala, che illustrava ai presenti, anche per il tramite di filmato, le procedure per il voto (cfr. pag. 4).

Inoltre il sistema di voto era stato reso pubblico, alcuni giorni prima dell'Assemblea, mediante caricamento delle relative *slide* illustrative sul sito istituzionale della F.I.S.I., prodotto dalla convenuta *sub* doc. 6. La ricorrente non ha contestato la circostanza, né il documento in oggetto, il cui contenuto deve pertanto ritenersi pacificamente acquisito in causa.

Pertanto, anche alla luce del disposto dell'art. 39, comma 4, del Regolamento Organico Federale, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, sollevare la questione già in sede assembleare, chiedendo che la deliberazione venisse sospesa e rinviata ad altra data proprio in ragione della presunta carenza di garanzie sul piano della segretezza del voto. Il ricorrente aveva infatti a disposizione tutti gli elementi per sollevare, già in allora, la questione che, solo all'esito della consultazione elettorale, ha ritenuto di sottoporre a questo Tribunale, utilizzando gli stessi elementi cognitivi di cui già in allora disponeva.

La circostanza di cui sopra, oltre a costituire *ex se* argomento di prova valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c., è sintomatica del carattere esplorativo del ricorso.

Costituisce *ius receptum* che in caso di ricorso elettorale, l'onere gravante sul ricorrente di indicazione dei mezzi di prova, seppur attenuato, debba comunque concretarsi nell'allegazione di elementi indiziari, quand'anche estranei agli atti del procedimento, ma comunque dotati dell'attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (in tal senso, tre le tante, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 23/01/2015, n. 57).

Laddove parte ricorrente avesse sollevato – come ben avrebbe potuto fare – in assemblea le contestazioni che formano oggetto del presente giudizio, vi sarebbe un inizio di prova idoneo a privare il ricorso del carattere esplorativo che lo contraddistingue e a consentire approfondimenti istruttori, viceversa preclusi dalla assoluta genericità ed apoditticità delle doglianze prospettate.

Infatti il ricorso si compendia in una serie di allegazioni fattuali del tutto sguarnite di offerta probatoria (quali, ad esempio, quella relativa ad una presunta votazione disgiunta per categoria in seggi differenti; quella relativa al fatto che l'assemblea si sarebbe conclusa senza alcuna indicazione sulle modalità e garanzie di conservazione dell'urna e delle schede; quella relativa al fatto che il token sarebbe stato assegnato da un soggetto esterno, anziché essere estratto casualmente; quella relativa al fatto che nella scheda cartacea verrebbe stampato il codice a barre), nonché in una sequenza di affermazioni del tutto generiche e poste peraltro in termini dubitativi (quali, ad esempio, quella che “non risulta con che modalità sia stata garantita la impossibilità di riutilizzo, da parte di altri” del “chip utilizzato per l'apertura della cabina elettorale”; ovvero che “il sistema di votazione elettronica è basato sempre su un sistema di memorizzazione dati che, come tale, può consentire la ricostruzione e, quindi, la riconducibilità del voto con l'avente diritto, con il suo peso di voti ed i voti espressi”; che “il legame che c'è tra persona verificata ed il braccialetto resta tracciato nel sistema”; che “sembra ragionevolmente dubitare dell'effettiva consistenza delle necessarie garanzie di segretezza del voto”; che “nella specie sono proprio le modalità di assegnazione del doppio codice – il primo codice a barre sul braccialetto, il secondo in una fiche - a non offrire detta necessaria ed imprescindibile garanzia”), ed infine in una successione di



deduzioni prive di nesso logico-consequenziale rispetto alle premesse da cui originano, peraltro anch'esse ipotetiche (quali, ad esempio, quella secondo cui *“il riepilogo dei candidati prescelti votati ... su unica schermata”* avrebbe fatto *“venir meno ... quella ipotetica garanzia di non riconducibilità del voto”*).

In tali condizioni di totale carenza di specificità e di offerta probatoria, parte ricorrente si affida all'“estrazione”, da un complesso espositivo molto più ampio ed articolato dell'ing. Armando Gelardi, della ditta fornitrice del software Telemeting Italia s.r.l., della seguente frase: *“La lettura del codice a barre del braccialetto dell'elettore consente il riconoscimento dell'elettore (per smarcare l'elettore ed evitare che possa votare due volte), l'identificazione della tipologia di elettore (affiliato, atleta, tecnico) e l'associazione del numero dei voti”*.

Ciò al fine di far sembrare dimostrata la fallibilità del sistema elettronico sotto il profilo della segretezza.

Il Tribunale ritiene che tale frase non abbia la valenza probatoria affermata dal ricorrente, sia perché non può avere alcun valore “confessorio” come affermato in ricorso, in quanto non proveniente dalla parte, sia in quanto essa va letta nel contesto esplicativo delle modalità di svolgimento del voto illustrate nel documento in questione (doc. 8 F.I.S.I.) e nell'ulteriore documento della Telemeting Italia prodotto dalla F.I.S.I. sub doc. 5, nei quali si legge che il sistema fornito è stato predisposto in modo tale da garantire *“la più assoluta riservatezza dei dati prima, durante e dopo le suddette operazioni di voto”* e che *“Il data base dei delegati è totalmente separato dal data base delle votazioni per garantire l'assoluta segretezza del voto. Tenendo separati i due data base non è possibile, nemmeno per il personale Telemeting Italia, associare un voto ad una persona. Inoltre il data base dei token viene distrutto a fine assemblea con una procedura automatica che garantisce l'impossibilità di ricostruire l'andamento delle votazioni.*

Da notare che (ad ulteriore garanzia della separazione dei due data base) il computer di riconoscimento dell'elettore è diverso dal computer (dotato di touch screen) con il quale l'elettore vota”.

In aggiunta a ciò, parte ricorrente, nel lamentare – ma, come detto, senza offrire di provare - che l’assemblea si sarebbe conclusa senza alcuna indicazione sulle modalità e garanzie di conservazione dell’urna e delle schede, sostiene che tale informativa dovesse essere data ai sensi della normativa federale. Il Tribunale rileva come le modalità di conservazione delle schede siano dettagliatamente disciplinate dall’art. 46.5 del R.O.F., che appare esauriente nell’indicare tali modalità e che, peraltro, nulla dispone circa l’obbligo di riproduzione delle stesse in sede assembleare.

Conclusivamente, il Tribunale ritiene che il ricorso non abbia offerto, non solo la prova, ma neppure un concreto principio di prova dei fatti asseriti, adducendo motivazioni generiche ed ipotetiche sulla violazione del diritto alla segretezza del voto.

Il ricorso contravviene ai principi della consolidata giurisprudenza amministrativa, applicabili analogicamente alla presente fattispecie, secondo cui *“sono ... da considerare inammissibili quei ricorsi elettorali che si limitino ad una formulazione di censure del tutto sformite di qualsiasi riscontro attendibile, chiamando il giudice ad una verifica dell’intera operazione di scrutinio senza che sia stato offerto un serio e concreto principio di prova, trasformando impropriamente il ruolo del sindacato giurisdizionale in una mera finzione di ripetizione dello scrutinio elettorale (C.d.S. sez. V, 17 settembre 2012, n. 4919; 12 giugno 2009, n. 3704; 2 aprile 2009, n. 2079; 2 settembre 2004, n. 5742)”* (Consiglio d Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3795).

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che il ricorso proposto da ASD Sci Club FAB Snow Eagle sia inammissibile.

Vista la natura esplorativa del ricorso, il Tribunale ritiene opportuno porre a carico del ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per entrambe le fasi processuali avanti alla Corte d’Appello federale e a questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra Tosi Laura.

Respinge il ricorso proposto dall’ASD Sci Club FAB Snow Eagle.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.


Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1.500,00.

Milano, 24 settembre 2018

Avv. Rodolfo SENES



Avv. Paola BUZZETTI



Avv. Enrico MEDICI

